

Viaggio attraverso la Costituzione: articolo per articolo con commento

I PRIMI DODICI ARTICOLI PRINCIPI FONDAMENTALI

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

I primi dodici articoli della Costituzione sono dedicati ai **principi fondamentali**. L'art.1 intende mettere in evidenza i due pilastri sui quali è costruita la Repubblica: il **principio democratico** e il **principio lavorista**.

Col referendum istituzionale del 2 giugno 1946 i cittadini italiani avevano scelto la forma di governo repubblicana, cancellando la precedente forma monarchica: la Costituzione recepisce, dunque, l'esito di quel voto referendario e qualifica la Repubblica come "democratica", nonché "fondata sul lavoro". Il lavoro costituisce, pertanto, il fondamento sociale e un vero e proprio principio distintivo della Repubblica, collocando di fatto tutti coloro che esercitano un'attività lavorativa al centro della vita politica, economica e sociale del Paese, nei termini che saranno ulteriormente precisati dai successivi artt.4 e 35-38.

Il secondo comma dell'articolo chiarisce in che senso la Repubblica è "democratica", cioè basata sul consenso popolare: essa è democratica in senso integrale e totale, poiché il popolo è titolare esclusivo della "sovranità", cioè della potestà suprema; ma lo stesso popolo sovrano, poiché esercita il suo potere in uno Stato di diritto, è soggetto al rispetto della **legalità costituzionale**, vale a dire dei principi e dei diritti inviolabili sanciti dalla stessa Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Viene qui affermato il **principio personalista**, che colloca la persona umana, nella sua dimensione individuale così come in quella sociale, al vertice dei valori riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

L'individuo è considerato parte integrante della comunità, inserito perciò in una rete di rapporti sociali, nel cui ambito si creano le condizioni per lo sviluppo della sua personalità. Le "formazioni sociali" (quali sono, ad esempio, la scuola, i partiti, i sindacati, le collettività locali, le confessioni religiose, la famiglia) risultano, dunque, fondamentali per la crescita dell'individuo e questo spiega perché, sulla base del **principio pluralista**, ad esse vengono riconosciuti e garantiti gli stessi diritti dell'individuo. In pratica, risulterebbe contraria alla Costituzione qualsiasi legge destinata a sottoporre a controlli di polizia le attività di una qualsiasi associazione. La norma, comunque, ponendo sullo stesso piano i singoli e le formazioni sociali, presuppone anche l'idea che nessuna libertà collettiva possa prescindere dalla libertà dei singoli.

Nella parte finale dell'articolo viene affermato il **principio solidarista**, in virtù del quale ogni cittadino ha il dovere di operare a vantaggio della comunità (ad esempio, rispettando l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche, sancito dal successivo art. 53), partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale del Paese. Proprio l'adempimento di questi doveri "inderogabili" trasforma l'individuo in cittadino responsabile.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell'intera Costituzione, della quale offre come chiave di lettura il **principio di uguaglianza** (e di non discriminazione).

La pari dignità sociale di tutti i cittadini viene affermata non tramite l'astrattezza della norma giuridica, ma additando concretamente alcuni ambiti (sesso, religione, opinioni politiche ecc.), in cui le discriminazioni risultano più diffuse e comuni. Il principio di **uguaglianza formale** rispetto all'ordinamento giuridico impone a tutti i cittadini di osservare la legge: non può esistere, dunque, alcun tipo di privilegio che consenta a singoli o a gruppi di porsi al di sopra della legge.

Il secondo comma trae ispirazione da un dato oggettivo: la disparità di condizioni economiche e sociali determina diseguaglianze di fatto. Perciò la Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo politicamente attivo per promuovere un'**uguaglianza sostanziale**, creando le condizioni necessarie per consentire a tutti di sviluppare la propria personalità e di realizzare le proprie aspirazioni: ne deriva che il diritto alla salute (v. art. 32), al lavoro (v. artt. 4 e 38), all'istruzione (v. art. 34) deve essere garantito a tutti, tramite idonei interventi dello Stato, volti ad offrire pari opportunità anche ai soggetti più deboli. L'esplicito riferimento ai "lavoratori", nella parte conclusiva dell'articolo, va interpretato in senso estensivo, alla luce di quanto viene detto nel successivo art. 4, intendendo cioè per "lavoratore" ogni cittadino che svolga o abbia svolto "un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società".

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

In questo articolo il **lavoro**, considerato fondamento sociale del nostro ordinamento repubblicano fin dal primo articolo della Costituzione, viene riconosciuto come diritto di tutti i cittadini, in quanto costituisce il presupposto per l'esercizio di ogni altro diritto (v. art. 2). E' per questo che lo Stato repubblicano si impegna a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo.

In conseguenza dell'affermazione del **principio lavorista**, lo Stato si deve impegnare concretamente nel promuovere specifiche politiche sociali ed economiche di sviluppo che favoriscano le condizioni per il pieno impiego, nell'interesse generale della nazione. Da questo presupposto derivano tutti quei diritti che sono definiti nell'articolo 35 e negli articoli seguenti (Titolo III - **Rapporti Economici**). Tali diritti vengono riconosciuti al lavoratore, sia in qualità di singolo cittadino che all'interno delle organizzazioni in cui esercita un'azione collettiva (v. art. 39).

Il lavoro va considerato non solo come un diritto, ma anche come un **dovere** che il cittadino deve svolgere responsabilmente, *secondo le proprie possibilità e la propria scelta*, nella consapevolezza che ogni tipo di lavoro, manuale o intellettuale, contribuisce in pari misura al bene della collettività.

Sia a livello materiale che spirituale il lavoro, inteso nel nuovo ordinamento repubblicano come frutto di *una libera scelta*, contribuisce concretamente al progresso della società civile, in ogni suo aspetto.

L'adempimento del proprio lavoro riveste inoltre un elevato significato morale, attraverso il quale ogni cittadino partecipa, in prima persona, allo sviluppo della vita democratica della nostra Repubblica.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Con questo articolo viene ribadita l'unità e l'indivisibilità del territorio nazionale, unità conseguita attraverso il processo storico iniziato nell'età risorgimentale. La confermata unità del territorio dello Stato esclude, pertanto, qualsiasi ipotesi di scissione. La Costituzione, contrapponendosi all'ordinamento fascista che aveva attuato uno Stato fortemente accentrato, *riconosce e promuove il pluralismo territoriale*, attraverso le **autonomie locali** (v. art. 114 e ss.). Si riconoscono i **Comuni** e le **Province**, preesistenti allo Stato repubblicano e si *promuovono le Regioni*. Questi enti territoriali sono considerati come strutture autonome, fondate su assemblee elette che, all'interno delle leggi della Repubblica, possono esprimere, attraverso il voto degli elettori, orientamenti politici diversi da quelli del governo centrale. Il secondo canale del decentramento è rappresentato dagli uffici decentrati dei Ministeri che, se da una parte stanno a rappresentare gli strumenti del decentramento, dall'altra hanno il compito di rappresentare il potere centrale su tutto il territorio nazionale.

A partire dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997 (cd. Legge Bassanini), fino ad arrivare all'attuazione della riforma costituzionale (L. cost. del 3/2001), con cui è stata riscritto quasi completamente il titolo V della parte seconda, si è giunti a ridisegnare le funzioni degli enti amministrativi e delle comunità locali. La riforma ha inoltre previsto e istituzionalizzato la **Città metropolitana** (v. art. 114). La riformulazione dell'art 114 **non pone**, tuttavia lo Stato e gli enti locali sullo stesso piano; infatti, come viene evidenziato dalla sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 274 del 24 luglio 2003), lo Stato mantiene la sua funzione preminente, sia nel rispetto di questo articolo, sia nel rispetto dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica del nostro ordinamento.

La **potestà legislativa** dello Stato e delle Regioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come pure le materie in cui lo Stato ha **legislazione esclusiva**, vengono elencate **nell'articolo 117** della Costituzione.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

La Repubblica italiana si impegna a tutelare le minoranze linguistiche e tale impegno deve ricadere sulle comunità territoriali in cui queste minoranze sono presenti.

La storia del nostro paese è stata connotata fin dall'antichità dalla presenza di popolazioni diverse fra loro per etnia e per lingua, minoranze che fanno parte a pieno titolo del nostro Stato. Il riferimento riguarda le minoranze linguistiche appartenenti al gruppo franco - provenzale in Valle d'Aosta, al gruppo germanofono in Trentino - Alto Adige, a quello sloveno, in Friuli - Venezia Giulia, a quello ladino nelle valli dolomitiche, ma riguarda anche quelle comunità di ascendenza greca o albanese, stanziate nelle nostre regioni meridionali.

La norma costituzionale, nel rifarsi al precedente articolo 3, vieta qualunque discriminazione che possa scaturire dalla diversità linguistica e, allo stesso tempo, si impegna alla tutela del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze, conformemente ai principi di *pluralismo* e di *tolleranza*. Durante il regime fascista era stata utilizzata una politica di repressione nei confronti delle minoranze, politica finalizzata all'attuazione di una politica nazionalistica, che ne prevedeva l'assimilazione forzata.

Anche la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, con l'articolo 21, sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua e, nell'articolo 22, prosegue affermando il rispetto per le diversità linguistiche oltre che culturali e religiose.

Grazie alla legge n. 482 del 1999, sono stati assicurati interventi di tutela sia per le minoranze nazionali già riconosciute (le lingue appartenenti all'area francofona, germanofona e slovena, ladina), che per tutte le altre minoranze storiche come le albanesi, greche, catalane, friulane, croate, sarde.

Le scuole, le università e le amministrazioni pubbliche hanno il compito di promuoverne la conoscenza e la conservazione, nell'ottica della tutela e dell'arricchimento del patrimonio umano e culturale del nostro paese.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Lo Statuto albertino definiva la religione cattolica come "la sola religione di Stato". Gli artt. 7 e 8 della Costituzione repubblicana vedono il superamento del concetto stesso di "religione di Stato" e disciplinano i rapporti tra Stato e confessioni religiose sulla base di due principi: **il principio della distinzione degli ordini** e **il principio di bilateralità**. Alla Chiesa cattolica vengono comunque riconosciute indipendenza e sovranità.

Il fenomeno religioso viene considerato sostanzialmente estraneo all'ordinamento dello Stato. Il principio di bilateralità riconosce comunque alle istituzioni religiose la possibilità di negoziare accordi con lo Stato, secondo il modello delle relazioni internazionali, nelle materie di loro competenza. Con l'art. 7 la Costituzione recepisce i Patti Lateranensi, cioè gli accordi sottoscritti l'11 febbraio 1929 da Mussolini (per l'Italia) e dal Cardinale Gasparri (per la Santa Sede). Il 18 febbraio 1984 è stato sottoscritto tra il Governo italiano e la Santa Sede un nuovo accordo, contenente "modifiche consensuali del Concordato lateranense": si tratta di un documento che, ispirato ai **principi di eguaglianza e neutralità** espressi dalla Costituzione repubblicana e, al tempo stesso, più consoni ai valori espressi dal Concilio Vaticano II, ha introdotto rilevanti novità nei rapporti tra Stato e Chiesa, riaffermando **il principio di laicità dello Stato**.

Si è così concretizzato quel **principio pattizio**, esplicitato nell'ultima parte di questo art. 7, in base al quale lo Stato italiano si impegna a stabilire di comune accordo con la Chiesa ogni modifica dei Patti Lateranensi. È da osservare che se tale accordo non viene raggiunto, diventa necessaria una Legge costituzionale che, tramite abrogazione di questo articolo, consenta la revisione unilaterale dei Patti.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Il primo comma di questo articolo applica in ambito religioso il principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3. La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si ispira, dunque, ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme diverse dal Concordato che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il **principio pattizio**, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole confessioni sono regolati mediante accordi tra le parti. A partire dal 1984 lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione a questa norma, stipulando l'intesa con la Tavola Valdese. Successivamente sono state sottoscritte ulteriori intese con altre confessioni religiose.

Questo articolo, col riconoscimento del **pluralismo confessionale**, segna il definitivo superamento dell'art. 1 dello Statuto albertino, che dichiarava "la religione cattolica, apostolica romana sola religione di Stato". La garanzia di un effettivo pluralismo confessionale è, peraltro, assicurata dal **principio di neutralità e laicità dello Stato**: lo Stato, cioè, tutela la **libertà di religione** in quanto non determina situazioni di privilegio né ostacola in alcun modo qualsiasi altro culto diverso da quello cattolico.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

L'articolo pone, in termini di promozione e di tutela, le premesse della cosiddetta "Costituzione culturale", che troverà più ampia definizione nei successivi articoli 32-35. Qui vengono enunciati due principi fondamentali: quello della **promozione dello sviluppo di cultura e ricerca** e quello della **tutela del paesaggio** (da intendersi, questo, nel senso più ampio di "beni ambientali") e **del patrimonio storico e artistico**.

Solo in apparenza l'articolo mette insieme temi diversi; in realtà, a ben riflettere, se è del tutto evidente che non è concepibile uno sviluppo culturale scisso da un contestuale sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, è altrettanto evidente che la cultura pone le radici di un suo possibile sviluppo nella conoscenza e, dunque, nella valorizzazione e nella tutela dell'intero patrimonio ambientale, storico, artistico, che rappresenta la vera "essenza culturale", sedimentata per secoli, della Nazione.

Nella definizione di "paesaggio" va identificato il cosiddetto "ambiente visibile", in cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura. Nella definizione di "patrimonio storico e artistico" (in altre parole, i cosiddetti "beni culturali") vanno identificati tutti quei beni, mobili e immobili, di proprietà pubblica o privata, che rivestono interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico. L'osservanza di questa norma costituzionale ha portato all'istituzione del Ministero dei Beni culturali (1974), successivamente Ministero per i Beni e le attività culturali (1988) e del Ministero dell'Ambiente (1986).

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

In questo articolo, di stringente attualità, la nostra nazione si impegna a rimanere all'interno della solidarietà internazionale. Tale impegno si realizza attraverso l'emanazione di disposizioni in tutto coincidenti con le norme del diritto internazionale, sia scritte che provenienti dalla consuetudine e riconosciute dalla comunità internazionale. Tali norme vincolano gli Stati, compresi quelli di nuova formazione.

Nel secondo comma viene determinata la **condizione giuridica dello straniero** che è regolata dalla **legge** in conformità delle **norme** e dei **trattati internazionali**. Nel nostro paese la condizione giuridica dello straniero residente in Italia è protetta dalla previsione di una *riserva rafforzata di legge*; il trattamento giuridico a cui viene sottoposto lo straniero non può essere sottoposto all'arbitrio della pubblica amministrazione ma deve essere stabilito dalla legge.

La legge **non può, tuttavia, essere meno favorevole** di quanto previsto dalle norme di diritto internazionale (leggi sia consuetudinarie che pattizie). Il nostro paese può anche predisporre un **trattamento più favorevole** nei confronti dello straniero, elevandosi a modello di riferimento per la comunità internazionale.

Nel nostro ordinamento esistono attualmente due categorie di stranieri: i cittadini dell'Unione europea che godono di una tutela e di garanzie simili a quelle del cittadino italiano; i cittadini extracomunitari, non appartenenti all'Unione europea, che possono essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda l'ingresso e la permanenza nel nostro paese.

Nel terzo e nel quarto comma, la Repubblica italiana garantisce a tutti i cittadini stranieri, ai quali siano stati negati i diritti e le libertà democratiche nei loro paesi, di poter esercitare tali diritti nel territorio dello stato italiano, grazie al **diritto di asilo**. Come conseguenza degli eventi storici, politici e sociali che hanno contraddistinto il Novecento - si pensi ai regimi totalitari, alle guerre mondiali, alla decolonizzazione, alle guerre civili e ai movimenti di liberazione - l'Italia, rientrando nell'ambito delle democrazie occidentali, ha ratificato con la legge del 24 luglio 1954 la *Convenzione sullo status dei rifugiati*, già siglata a Ginevra il 28 luglio 1951 e il *Protocollo relativo allo status di rifugiati*, siglato a New York il 31 gennaio 1967 e ratificato dall'Italia il 14 febbraio 1970.

Sia la Convenzione che il Protocollo vengono ripresi **dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**.

L'ultimo comma prevede che nel nostro paese **non sia ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici**. Lo Stato italiano rifiuta l'extradizione di un cittadino straniero che sia ricercato per reati politici commessi in opposizione a regimi antidemocratici, nei quali vengono attuate politiche persecutorie nei confronti dei diritti umani. Viene escluso dal novero dei reati politici il *delitto di genocidio*, per il quale è prevista l'extradizione sia per lo straniero che per il cittadino. (v. L. cost. del 21 giugno 1967, n.1 - *Extradizione per i delitti di genocidio*).

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L'elaborazione della nostra Costituzione è avvenuta nel difficilissimo periodo dei primi anni del dopoguerra e della ricostruzione quando bisognava risollevarlo il paese sia materialmente che moralmente.

Il nostro paese si impegna a partecipare alle organizzazioni internazionali che promuovono la pace e la giustizia fra i popoli. L'impegno che si è assunto la nostra Repubblica, fin dalla sua nascita, è stato di partecipare alla creazione di un ordinamento mondiale più giusto, che potesse esprimere quei valori fondamentali, considerati come cardine della vita democratica. In tale prospettiva, l'Italia aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel dicembre del 1955. L'ONU, costituitosi ufficialmente il 24 ottobre del 1945 sulla disciolta Società delle Nazioni, ha nel suo statuto, come programma, quello di garantire alle nazioni del mondo, la pace e il progresso della democrazia come pure l'affermazione del rigoroso rispetto per i diritti e le pari dignità di tutti gli stati, sia grandi che piccoli.

L'articolo 11 della Costituzione fu scritto e pensato anche per consentire l'adesione dell'Italia all'ONU che richiedeva, come condizione essenziale per tale adesione, che lo stato si fosse dichiarato "amante della pace." Questo articolo si configura come essenziale anche per l'adesione alla Comunità Europea (1951 - anno di nascita della Comunità Europea e 1957 - Trattato di Roma). Nel preambolo della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata in occasione del Consiglio di Nizza del 7 dicembre 2000, si dichiara che i popoli europei, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Diversamente da alcune costituzioni di altri paesi europei, l'articolo 11 non ha subito modifiche riguardanti l'inserimento di una esplicita clausola europea. Il mutato ordinamento politico mondiale, dopo la fine della "guerra fredda", ha portato la comunità internazionale ad un diverso orientamento, volto a legittimare l'intervento, anche militare, nei confronti di stati in cui siano emerse emergenze umanitarie, con palese violazione dei diritti umani. (deportazioni, genocidi, stupri etnici). Tuttavia, le azioni di forza dovrebbero essere sempre condotte sotto l'egida di un'organizzazione internazionale e impedito a quegli stati che decidano l'azione di forza unilateralmente, anche se per fini umanitari.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La storia del tricolore ha il suo inizio con le repubbliche giacobine in Italia e si ricollega alla data del 7 gennaio 1797 quando diviene la bandiera della Repubblica Cispadana. Napoleone Bonaparte nel 1805 adotta il tricolore, con le bande in verticale, come bandiera del Regno d'Italia.

Nel 1848, anno della prima guerra di indipendenza, il tricolore sostituisce lo stendardo azzurro del Regno di Sardegna, aggiungendo al centro lo scudo sabaudo.

Con la nascita del Regno di Italia, il **17 marzo 1961**, il tricolore, viene adottato come bandiera nazionale e, tale scelta, verrà confermata anche nel **1946**, con l'eliminazione dello stemma sabaudo, a seguito del risultato del Referendum istituzionale che sancisce la nascita della Repubblica.

La descrizione della bandiera nazionale è stata riportata in un articolo della Costituzione per evitare che una qualsiasi maggioranza politica abbia la possibilità, attraverso una legge ordinaria, di alterare la bandiera, inserendo simboli che si richiamano ad una ideologia.

Per quanto riguarda la posizione dell'asta e la tonalità dei colori, si deve far riferimento alle consuetudini appartenenti alla tradizione storica del nostro paese.